VERBALE DI ACCORDO

* * *

Addi 7.01.2008 si sono incontrati :

la SpA Chef Express già SpA Moto quivi rappresentata dalla sig.ra Roberta Ebaldi

e

la FILCAMS CGIL in persona del sig. Gabriele Guglielmi

la FISASCAT CISL in persona del sig. Alfredo Magnifico

la UILTUCS UIL in persona dei sig. Gabriele Fiorino

le relative strutture territoriali ed aziendali

PREMESSO

* che in data 30.01.2006 le Parti hanno sottoscritto il Contratto integrativo aziendale della SpA Chef Express (già SpA Moto);
* che in sede di definizione del citato Accordo le Parti si erano impegnate alla creazione di tavoli congiunti di discussione per l'approfondimento dei temi legati alla organizzazione del lavoro di cui al capitolo 9 e premio variabile di cui al capitolo 11;

tanto premesso e ritenuto, si è

CONVENUTO

quanto segue:

1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - Settore ristorazione

Le Parti si incontreranno entro il 30.04.2008 per la discussione sulla organizzazione del lavoro legata, in particolare modo, alla individuazione di una specifica classificazione del personale con mansioni di "addetto alla ristorazione";

2. PREMIO VARIABILE

Fermo e restando l'Accordo sottoscritto il 23.07.2007, le Parti si incontreranno entro il 30.04.2008 per la discussione sulla definizione di idonei parametri indicatori utili alla individuazione di un premio variabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chef Express SpA
Roberta Ebaldi

Filcams Cgil
Gabriele Guglielmi

Fisascat Cisl
Alfredo Magnifico

Uiltucs Uil
Gabriele Fiorino

VERBALE DI ACCORDO

* * *

Addi 7.01.2008 si sono incontrati :

la SpA Chef Express già SpA Moto quivi rappresentata dalla sig.ra Roberta Ebaldi

e

la FILCAMS CGIL in persona del sig. Gabriele Guglielmi

la FISASCAT CISL in persona del sig. Alfredo Magnifico

la UILTUCS UIL in persona dei sig. Gabriele Fiorino

le relative strutture territoriali ed aziendali

PREMESSO

* che in data 22.11.2007 la SpA Chef Express ha formalmente attivato le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, così come ulteriormente illustrate nella comunicazione di attivazione delle procedure suddette, che si intendono quivi integralmente richiamate;
* che in data 7.01.2008, le Parti hanno sottoscritto formale Accordo ai sensi della legge n. 223/1991 definendo le modalità e le condizioni di attuazione della procedura di cui sopra;
* che le Parti hanno convenuto sulla necessità che i lavoratori interessati dal provvedimento di collocazione in mobilità sottoscrivano, ciascuno per esso, assistiti dalle OOSS firmatarie del presente accordo alle quali sono iscritti o hanno conferito mandato, un verbale di conciliazione relativo alla rinuncia formale a qualsivoglia eventuale impugnativa e/o pretesa nei confronti della SpA Chef Express in relazione al periodo intercorso con la medesima azienda ed in ordine alla risoluzione del rapporto;

Tanto premesso e ritenuto, si è

CONVENUTO

quanto segue:

1. ai dipendenti interessati, sulla base delle condizioni definite nell'Accordo del 7.01.2008, dalla procedura di mobilità, verrà riconosciuta, all'atto del licenziamento, una somma lorda di € 5.000,00 (cinquemila euro) a titolo di incentivazione all'esodo, che sarà erogata unitamente alle spettanze tutte di fine rapporto;
2. rimane, comunque, inteso, che qualora per motivi ad oggi non noti, i benefici di cui alla legge n. 223/1991, non risultassero accessibili ai dipendenti interessati, le Parti si incontreranno nuovamente per valutare le specificità individuali dei medesimi lavoratori;

Letto, confermato e sottoscritto.

Chef Express SpA
Roberta Ebaldi

Filcams Cgil
Gabriele Guglielmi

Fisascat Cisl
Alfredo Magnifico

Uiltucs Uil
Gabriele Fiorino

VERBALE DI ACCORDO

* * *

Addi 7.01.2008 si sono incontrati :

la SpA Chef Express già SpA Moto quivi rappresentata dalla sig.ra Roberta Ebaldi

e

la FILCAMS CGIL in persona del sig. Gabriele Guglielmi

la FISASCAT CISL in persona del sig. Alfredo Magnifico

la UILTUCS UIL in persona dei sig. Gabriele Fiorino

le relative strutture territoriali ed aziendali

PREMESSO

* che la SpA Chef Express opera, dal 2003, nel settore ristorazione e distributori di carburante occupandosi, esclusivamente, della gestione delle aree di servizio autostradale. Attualmente comprende 37 punti vendita in 34 aree di servizio distribuiti sul territorio nazionale, con una media occupazionale annua di 680 dipendenti di cui 110 a tempo determinato; la forza lavoro è così suddivisa : impiegati 34 di cui 1 part time – operai 604 di cui 290 part time – apprendisti 42 di cui 14 part time;
* che nel corso di precedenti confronti attivati tra le Parti si è proceduto ad esaminare gli effetti derivanti dal perdurare della negativa situazione di mercato, valutando in particolare le ricadute di ordine finanziario, tecnico/organizzativo ed occupazionale derivanti da tale situazione;
* che da tale disamina è emersa la necessità per l'Azienda di procedere ad azioni ed interventi di contenimento dei costi gestionali e di destinazione delle risorse recuperate verso più incisive innovazioni nel settore e rilancio sui mercati di propria competenza;
* che in base ai suddetti interventi illustrati dalla Direzione Aziendale è apparsa inevitabile ed urgente l'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale mirato, tramite la razionalizzazione di alcune attività, alla riduzione dei costi ed alla ottimizzazione dei servizi, stante le problematiche economiche sottese al mercato;
* che, pertanto, la SpA Chef Express intende procedere ad un ridimensionamento dell'attuale organico procedendo alla risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti che saranno interessati alla procedura;
* che in data 22.11.2007 la SpA Chef Express ha, quindi, formalmente attivato le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la possibile collocazione in mobilità dei dipendenti considerati in esubero strutturale rispetto alle esigenze aziendali a fronte delle motivazioni sopra esposte, così come ulteriormente illustrate nella comunicazione di attivazione delle procedure suddette, che si intendono quivi integralmente richiamate.

Tanto premesso e ritenuto, si è

CONVENUTO

quanto segue:

1. dopo ampia ed esauriente disamina e discussione circa le modalità di attuazione della procedura di mobilità, l'Azienda e le OOSS concordano che sarà collocato in mobilità un numero di lavoratori uguale e non superiore a coloro che esprimeranno volontaria adesione alla procedura, anche qualora tale numero fosse inferiore a quello già indicato nella lettera di apertura della procedura del 22.11.2007; fermo e restando che tale sarà l'unico e condiviso criterio di scelta dei dipendenti interessati, in deroga all'articolo 5, comma 1, legge n. 223/1991;
2. quanto sopra varrà anche con riferimento a quei dipendenti che dovessero vantare requisiti pensionistici all'atto della sottoscrizione del presente accordo o che li raggiungeranno nel limite tempo consentito dalla iscrizione alle liste di mobilità;
3. l'Azienda comunicherà al personale interessato - mediante raccomandata a mano - la risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro che avverrà entro il 31.12.2008 ed in considerazione delle residue esigenze lavorative in espressa applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, D.L. n. 148/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993;
4. le Parti, convengono, altresì, sulla necessità, anche nel rispetto del Contratto integrativo aziendale del 30.01.2006, di preventivi e periodici confronti tra l'Azienda e le OOSS, a livello di punto di vendita, utili alla definizione degli aspetti legati alla presente procedura di mobilità, nonché alla organizzazione del lavoro successiva all'intervento di mobilità;
5. i dipendenti si impegneranno a garantire la prestazione lavorativa sino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, così come sarà individualmente concordata con l'Azienda nei limiti e alle condizioni definite ai precedenti punti 1 e 2;
6. ai dipendenti verrà, quindi, riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente previsto;
7. i lavoratori interessati dal provvedimento di collocazione in mobilità sottoscriveranno, ciascuno per esso, assistiti dalle OOSS firmatarie del presente accordo al quale sono iscritti o hanno conferito mandato, un verbale di conciliazione relativo alla rinuncia formale a qualsivoglia eventuale impugnativa e/o pretesa nei confronti della SpA Chef Express in relazione al periodo intercorso con la medesima azienda ed in ordine alla risoluzione del rapporto. Al fine, comunque, di cogliere appieno le specificità individuali dei dipendenti interessati dalla procedura, verrà successivamente costituito un tavolo congiunto volto a ridefinire modalità e quantificazione delle incentivazioni economiche;
8. le OO.SS. firmatarie - da parte propria – preso atto delle motivazioni sottese alla presente procedura, confermano il proprio assenso al suddetto intervento, anche agli effetti di

quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223/1991. Rimane, inteso, che qualora per motivi ad oggi non noti, i benefici di cui alla citata legge, non risultassero accessibili ai dipendenti interessati, le Parti si incontreranno nuovamente;

Per quanto sopra, le Parti si danno atto di aver esperito con il presente atto e di aver quindi definitivamente esaurito le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/91, del cui esito verrà data tempestiva comunicazione ai competenti Enti ed Istituti, per i conseguenti adempimenti; da parte propria, l'Azienda provvederà, inoltre, alle comunicazioni previste nei confronti delle Agenzie Regionali del lavoro, ai fini del pronto inserimento dei nominativi interessati nelle liste di mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chef Express SpA
Roberta Ebaldi

Filcams Cgil
Gabriele Guglielmi

Fisascat Cisl
Alfredo Magnifico

Uiltucs Uil
Gabriele Fiorino